

Delibera n. 84/2023

Procedimento sanzionatorio avviato ai sensi del d.lgs. 70/2014 con delibera n. 29/2023, del 23 febbraio 2023, nei confronti di Trenitalia S.p.A. per la violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 4 maggio 2023

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 (di seguito: decreto legislativo n. 70/2014);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014, del 4 luglio 2014 e successive modificazioni (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio);
- VISTA** la delibera n. 29/2023, del 23 febbraio 2023, notificata in pari data con prot. ART n. 2923/2023 e comunicata in pari data ai reclamanti con note prot. ART n. 2924/2023, prot. ART n. 2926/2023, prot. ART n. 2927/2023, prot. ART n. 2928/2023, prot. ART n. 2929/2023, con la quale è stato avviato, nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito anche: Società), un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 70/2014, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativamente ai fatti esposti nei reclami di seconda istanza, pervenuti all'Autorità:
- dal primo reclamante (prot. ART n. 20303/2022, del 29 settembre 2022) il quale, in relazione al viaggio del 16 giugno 2022, ha lamentato che *"il treno è partito da Milano Centrale alle 23:46 con arrivo a Lecce alle 11:54 quindi con 68 minuti di ritardo"*,

precisando, in merito alla *“richiesta di rimborso”* del 23 giugno, che *“alla data odierna 29/09/2022 nonostante 3 solleciti (...) non ho ancora ricevuto nessuna risposta da Trenitalia”*;

- dal secondo reclamante (prot. ART n. 20421/2022, del 30 settembre 2022) il quale, con riguardo al viaggio del 3 luglio 2022, ha rappresentato che *“il treno è arrivato [a Genova] con oltre 60 minuti di ritardo”*, precisando, in merito alla richiesta di indennizzo del 5 luglio, che *“Trenitalia si è impegnata a fornire una risposta entro 30 giorni, ma fino a oggi non ho ricevuto nulla”*;

- dal terzo reclamante (prot. ART n. 20940/2022, del 7 ottobre 2022), il quale ha segnalato che *“in data 10/06/22 è stata presentata, tramite compilazione dell'apposito form online, domanda di rimborso per avvenuta soppressione del treno IC 612 del 09/06/22. Il treno è stato soppresso per controlli sulla linea a seguito di evento sismico. Ho ricevuto conferma della registrazione della domanda (Id:2A4955OSQ) tramite risposta automatica del sistema, passati 30 giorni non è stato tuttavia ricevuto nessun riscontro in merito”*;

- dal quarto reclamante (prot. ART n. 21924/2022 del 10 ottobre 2022), il quale ha dichiarato di aver presentato *“richiesta di rimborso/indennizzo a Trenitalia il 29/06/2022 per un ritardo di più di 120 minuti”* subito il 5 giugno, e che *“l'impresa ferroviaria ad oggi non ha risposto”*;

- dal quinto reclamante (prot. ART n. 23163/2022 del 26 ottobre 2022), il quale ha rappresentato che *“veniva comunicato tramite sms la stessa mattina del 05/06/2022 che il treno in oggetto Frecciarossa 8419 comportava un ritardo maggiore di 90 min, e che si poteva decidere di rinunciare al viaggio richiedendo [in data 6 giugno] il rimborso integrale del biglietto (...) e trascorsi i 90 gg. lavorativi ho iniziato per quanto possibile ad avere contatti via chat con l'assistenza (...) dopo aver avuto più volte indicazioni che avrei avuto il rimborso nulla è stato effettuato”*;

e, in particolare, il punto 7 del deliberato nella parte in cui ha ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare pari a euro 166,66 (centosessantasei/66) per ciascun caso di violazione contestata, per un totale di euro 833,30 (ottocentotrentatrè/30);

RILEVATO

che la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta delle sanzioni così come previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alla violazione contestata con la delibera n. 29/2023 e che il pagamento, attese le evidenze bancarie acquisite con le note prot. ART n. 4530/2023, del 21 marzo 2023, e prot. ART n. 4823/2023, del 28 marzo 2023, rispettivamente per un importo di euro 499,98 e per un importo di euro 333,32, risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine, nonché in misura pari all'importo previsto dal punto 7 della predetta delibera, per un totale di euro 833,30 (ottocentotrentatrè/30);

CONSIDERATO che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 29/2023;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 29/2023, del 23 febbraio 2023, nei confronti di Trenitalia S.p.A. per la violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta della relativa sanzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. la presente deliberazione è notificata a Trenitalia S.p.A., comunicata ai passeggeri reclamanti e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 4 maggio 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)